

## La salvaguardia delle minoranze linguistiche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: ancora sulla permanenza dell'interesse nazionale

di Veronica Elena Bocci\*  
(7 novembre 2001)

Il problema della salvaguardia delle minoranze linguistiche è tornato ad essere forte motivo del contendere in Provincia di Bolzano negli ultimi tempi. Due ne sono le ragioni: innanzitutto lo svolgimento del 14° censimento generale della popolazione, secondo la riforma del Titolo V della Costituzione e i suoi inesauribili effetti.

Ma partiamo dal primo punto, soprattutto per ricordare a chi forse ha dimenticato e a chi forse non lo ha mai saputo, il "martirio" cui la popolazione di lingua italiana (soprattutto) e quella di lingua ladina è soggetta ogni qualvolta si svolge il censimento. Già, perché per rendere attuativo il principio della *proporzionale etnica* (sicuramente uno strumento che dopo il 1972 ha permesso a questo territorio di uscire da periodi bui di "lotte etniche", ma che oggi appare sempre più da superare) si deve necessariamente ricorrere a quella che qua ormai viene chiamata *conta etnica*, eseguita, appunto, attraverso il censimento.

Diversamente dalle altre parti d'Italia, infatti, ai residenti in Provincia di Bolzano in occasione del censimento viene consegnato un modello in cui si deve *obbligatoriamente* dichiarare - pena l'impossibilità di partecipare a concorsi pubblici sul territorio provinciale - la propria appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici presenti: tedesco, italiano e ladino.

Scendendo nell'esemplificazione pratica, se i risultati fossero 75% lingua tedesca, 20% lingua italiana e 5% lingua ladina, in base al principio della *proporzionale etnica*, su 10 posti pubblici a concorso, 7 sarebbero riservati alla popolazione di lingua tedesca, 2 a quella di lingua italiana e 1 a quella di lingua ladina. Queste persone, poi, dovrebbero comunque essere in possesso del *patentino di bilinguismo*, che attesti la conoscenza dell'*altra* lingua per il grado di istruzione richiesto per il posto a concorso (patentino A per i posti che richiedono la laurea, B per quelli che richiedono il diploma di scuola superiore, C per quelli che richiedono la licenza media e D per gli altri).

Dunque, tornando al censimento, quello che viene (a ragione) considerato il primo lampante limite della *proporzionale etnica* è che le persone di lingua italiana e quelle di lingua ladina tendono a dichiararsi di lingua tedesca per avere la possibilità di concorrere per un numero maggiore di posti pubblici. Se la matematica non è un'opinione, avrò maggiori probabilità di vincere il concorso se vi sono 7 posti disponibili (quelli per la lingua tedesca) piuttosto che se ve ne fossero soltanto 2 (quelli per la lingua italiana)... Il risultato è quindi il sempre più forte ruolo del gruppo di lingua tedesca e il sempre minore peso della minoranza di lingua italiana e ancor più di quella ladina.

In virtù di quanto appena ricordato (ma certo le questioni sollevate non esauriscono la problematica "tutela delle minoranze linguistiche" in Provincia di Bolzano!), nonché del fatto che il Governo attualmente in carica ha cercato e tuttora cerca di trovare una soluzione innovativa che superi i limiti della *proporzionale etnica* mantenendone gli aspetti positivi, la Provincia autonoma di Bolzano ha iniziato a reclamare la propria *competenza esclusiva* in materia di tutela delle minoranze linguistiche in virtù del nuovo Titolo V della Costituzione.

Il percorso interpretativo che fa la Provincia - sostenuta da un parere *tecnico*... - è il seguente: "la tutela delle minoranze linguistiche non è una materia inclusa nell'elenco di materie contenute nel nuovo art. 117, co. 2 e co. 3, Cost.; allora, poiché lo stesso art. 117, al co. 4, dispone '*Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*', si deve in effetti concludere che la potestà legislativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche deve intendersi trasferita alle regioni e alle province autonome".

Inoltre, "non vi è dubbio che tale potestà legislativa debba intendersi *immediatamente* trasferita anche alla Provincia autonoma di Bolzano" in virtù del disposto dell'art. 11 della L.Cost. n. 3/2001 (in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001), a norma del quale "*Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite*".

Eccoci dunque arrivare alla questione dell'interesse nazionale, così come sollevata da Augusto Barbera nel contributo "*Scompare l'interesse nazionale?*".

Difatti, se il riformulato art. 117 Cost. non recita più la formula "La Regione emana (...) norme legislative (...) semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale...", lo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ancora espressamente riconosce che la *tutela delle minoranze linguistiche locali è un interesse nazionale* (art. 4 sulle "Funzioni della Regione", che recita testualmente: "*In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - (...), la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie (...).*")

Se è quindi vero quanto affermato da Barbera, e cioè che il limite dell'interesse nazionale "non può considerarsi travolto dalla riforma", poiché esso permane "quale espressione dell'unità stessa della Repubblica" e che "appartiene alla categoria dei limiti *impliciti*, ma che trova [anche] un aggancio testuale nell'art. 5 della Costituzione", e poiché la tutela delle minoranze linguistiche locali è un interesse nazionale (cosa evincibile anche dalla portata dell'art. 6 Cost., la cui presenza qualcuno pare voglia dimenticare...), a mio avviso la competenza ad emanare apposite norme in materia continua a spettare (sebbene in via non esclusiva, dato che nel tempo è invalsa la prassi della negoziazione delle norme con le autonomie) alla Repubblica intesa come Stato centrale, e *non* passa *ipso facto* alle autonomie.

Solo in questo modo, infatti, si potrebbe garantire una tutela equilibrata ed uniforme delle minoranze presenti sul territorio italiano. Altrimenti cosa succederebbe, ad esempio, alla minoranza ladina, sparsa tra le tre province di Bolzano, Trento e Belluno? Ovvero in due regioni diverse, di cui una a statuto speciale ed una ordinaria; ovvero in province di cui due autonome e una "normale"... E cosa potrebbe succedere alla minoranza italiana in Alto Adige/Südtirol...?

Allo stesso modo deve aver ragionato il legislatore in sede di riforma del Titolo V Cost., decidendo di omettere ogni riferimento a questa materia nel riformulato art. 117 Cost., proprio perché chiaro e lampante che esiste un art. 6 Cost. e che esiste un interesse nazionale implicito ed esplicito che chiama in ballo lo Stato centrale a garanzia di diritti così delicati.

Ma sarebbe veramente interessante e costruttivo aprire qui un confronto sul tema.

Concludendo, quella qui trattata è solo una delle tante questioni interpretative aperte dalla riforma del Titolo V Cost. e che il Dipartimento Affari Regionali della P.C.M. dovrà - se vi riuscirà con i tempi ed il personale disponibile, e sempre con il massimo coinvolgimento del sistema delle autonomie - affrontare in tempi assai brevi, così da evitare il consolidamento di prassi, almeno laddove le questioni fonte di problemi interpretativi sono di più limitata portata.

Tra i principali interventi previsti a brevissimo termine dal Ministro per gli Affari regionali, La Loggia, vi è, ad esempio, la costituzionalizzazione degli obblighi internazionali (si parla di un Ddl per riportare sotto il controllo del Parlamento gli accordi internazionali). Al limite, se il Governo volesse, e per chiarire le cose una volta per tutte, potrebbe fare lo stesso per la tutela delle minoranze linguistiche...